

ANTONIO INCAMPO è Professore ordinario di Filosofia del diritto all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È stato Direttore del «Dipartimento per lo studio del Diritto penale, del Diritto processuale penale e della Filosofia del diritto» e Presidente dei Corsi di laurea della seconda Facoltà di Giurisprudenza nella stessa Università di Bari. Autore di numerosi studi di filosofia della validità giuridica, di semiotica e logica del linguaggio normativo, dirige per i tipi di Cacucci la collana editoriale Unità del sapere giuridico. *Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche*. È stato insignito nel 1998 dalla Presidenza della Repubblica d'Austria della "Gran Decorazione d'Onore" [*Großes Ehrenzeichen*] per meriti scientifici.

MARIA ANTONELLA PASCULLI è Professoressa abilitata alle funzioni di II fascia per il Diritto penale. Insegna Criminologia e Diritto penale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È stata *Visiting Distinguish Researcher* presso la *School of Law of Birmingham* e il *Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg*, *Marie Curie Fellow* presso il *Grotius Centre for International Legal Studies*. In qualità di *Visiting Professor*, ha insegnato in diverse Università europee, come il Kingston College di Londra, l'Università A Coruna, l'Università di Murcia. Membro di distinti collegi di dottorato, ha vinto premi di ricerca nazionali ed internazionali. È Autrice di molteplici pubblicazioni, articoli scientifici, saggi, monografie.

ISBN 979-12-5965-333-8



9 791259 653338

€ 33,00



19

a cura di A. Incampo e M.A. Pasculli

PARTECIPAZIONE, RAPPRESENTANZA E CRIMINI DI GENERE

## Unità del sapere giuridico

Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

Collana diretta da

Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati



## Partecipazione, rappresentanza e crimini di genere

a cura di Antonio Incampo e Maria Antonella Pasculli

CACUCCI  EDITORE  
BARI

I saggi raccolti nel presente volume sono la rielaborazione, dopo un giusto tempo di "sedimentazione" scientifica, delle relazioni al convegno di studi, presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (6 e 7 ottobre 2022), dal titolo «L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite tra partecipazione, rappresentanza e crimini di genere», convegno inserito, tra l'altro, nel «Progetto di ricerca di rilevante interesse nazionale» (Prin 2017): *The Dark Side of the Law. When Discrimination, Exclusion and Oppression are by Law*.

La riflessione verte, da un lato, sui maggiori profili penalistici e processual-penalistici dell'uguaglianza/disuguaglianza di genere, in un'ottica essenzialmente post-moderna (Parte I, *Diritto e processo di genere*), dall'altro sugli aspetti politici di settore (Parte II, *Politiche e strategie di genere*) relativi alle scelte legislative e agli altri processi sociali che meglio si associano al progresso identitario femminile.

L'ultradecennale esperienza mostra, infatti, come sia sempre alto il rischio che le disposizioni assumano semplicemente la natura di leggi-manifesto (diritto simbolico), anziché assicurare interventi realmente efficaci.

Francesca Mele, *Ofelia* (particolare)  
olio e cartariso su tela, 82 x 103 cm (2013)  
collezione privata

Unità del sapere giuridico  
Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

---

*Collana diretta da*  
Antonio Incampo, Vito Mormando, Adolfo Scalfati

*Comitato scientifico*

Paolo Ferrua, Angiola Filipponio, Cristina Hermida del Llano, Heribert Franz Köck, Oliviero Mazza, Mariano Menna, Francesco Palazzo, Carlo Enrico Paliero, Luigi Pannarale, Otto Pfersmann, Aldo Regina, Herbert Schambeck, Giorgio Spangher, Gunther Teubner, Nicola Triggiani, Daniela Vigoni, Wojciech Żelaniec.

*Comitato di redazione*

Filippo Bottalico, Marilena Colamussi, Enzo Dell'Andro, Lucia Iandolo Pisanelli, Piero Marra, Maria Antonella Pasculli, Porzia Teresa Persio, Guglielmo Siniscalchi, Maurizio Sozio.

I volumi inseriti nella collana, ritenuti preliminarmente ammissibili dai Direttori con l'ausilio del Comitato Scientifico, sono sottoposti alla revisione tra pari [*peer review*] secondo i regolamenti attualmente vigenti per le pubblicazioni scientifiche.

Il presente volume rientra nell'ambito delle attività di ricerca scientifica relative al progetto PRIN 2017 *The Dark Side of Law. When Discrimination, Exclusion and Oppression Are by Law* e da esso integralmente finanziato.

Si ringraziano i dott.ri Giacomo D'Elia e Leonardo Zingaro per l'attenta collaborazione scientifica all'opera di *editing*.

# Partecipazione, rappresentanza e crimini di genere

*L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite*

*a cura di*

Antonio Incampo e Maria Antonella Pasculli

CACUCCI  EDITORE  
BARI

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2024 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

## Indice

Salvatore Aleo, <i>Prefazione</i>	7
Antonio Incampo, <i>Uguaglianza di genere per un diritto minore. Note introduttive</i>	11
Maria Antonella Pasculli, <i>Guida alla lettura. La scelta, i percorsi</i>	17

### I

#### DIRITTO E PROCESSO DI GENERE

Marilena Colamussi, <i>Madre, vittima, carnefice: volti della vulnerabilità femminile nelle fonti interne e sovranazionali</i>	25
Patricia Faraldo Cabana, <i>Conoscere la realtà per poter cambiarla: i contributi degli studi sul genere alle scienze criminali</i>	77
Enrico Lanza, <i>Crimine e gender. Alcune considerazioni sulla delinquenza femminile</i>	97
Giuseppe Losappio, <i>Violenza di genere e giustizia penale tra mito e storia</i>	115
Nicola Neri, <i>Le donne e la guerra. Storia di combattimenti al femminile</i>	137
Maria Antonella Pasculli, <i>Linguaggio, consenso e delitti di genere femminile</i>	159
Nicoletta Ventura, <i>L'accertamento penale tra questioni di genere e questioni giuridiche</i>	191

## II

## POLITICHE E STRATEGIE DI GENERE

Lydia Deiure, <i>Magistrato Donna: in cammino verso un futuro sempre più “rosa”</i>	211
Luciana Delfini, <i>Gli obiettivi 5 e 8 dell’Agenda 2030 come base per una futura governance</i>	229
Luca Della Ragione, <i>Il revenge porn quale forma di violenza nel contesto dell’obiettivo n. 5 dell’Agenda 2030</i>	235
Antonino Di Maio, <i>Omotransfobia, profili comparati e parità di genere</i>	255
Domenica Gattulli, <i>La parità di genere nel sistema elettivo e rimedi giurisprudenziali</i>	275
Carla Spinelli, <i>L’obiettivo 5 dell’Agenda 2030 nel contesto politico-istituzionale: il Comitato Unico di Garanzia quale strumento di partecipazione nelle pubbliche amministrazioni</i>	287
Pierluigi Zarra, <i>Strumenti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nell’attività della Polizia di Stato e nella prospettiva dell’Agenda 2030</i>	297
Autori	325
Indice dei nomi	327

## Salvatore Aleo

### Prefazione

Un penalista non dovrebbe essere il soggetto più adatto a presentare un lavoro sull'uguaglianza di genere, in particolare sull'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, perché la storia del diritto penale è davvero poco commendevole su questo argomento. Come su altri, che meraviglia, potrebbe essere il facile commento. La storia della cultura e della legislazione penalistiche è pienissima di forti contraddizioni, che qui possiamo indicare solo per sommi capi. In primo luogo e in generale è attraversata dalla considerazione della donna come soggetto meno responsabile, meno punibile, meno imputabile, più fragile, con una ridotta dimensione del libero arbitrio. Farinaccio, Renazzi, Comte, Ferri sostennero la minore razionalità e quindi minore responsabilità delle donne.

D'altro canto la donna è stata considerata in condizione di subalternità in tutte le figure e discipline che riguardano i rapporti maritali e sessuali. Sono assai scarse, invero, sia quantitativamente che qualitativamente, le analisi condotte sul dato oggettivo di fatto che le donne delinquono in misura e in modi di enorme minore consistenza.

Addirittura Lombroso considerò la prostituzione luogo privilegiato della donna (nata) delinquente. Andando a ritroso nel tempo, infine, è di tutta evidenza che la stragrande maggioranza delle novantamila streghe bruciate lungo cinque secoli sono state donne, e che i maschi li hanno bruciati in larghissima prevalenza per complicità con le streghe. Può dirsi molto in generale che le streghe siano state i capri espiatori e i parafulmini di molti problemi sociali irrisolti: come dice plasticamente il corteo di autorità e popolani che accompagnava la malcapitata al patibolo.

Tra le tante svariate componenti culturali che legano questi fenomeni apparentemente diversi, pure distanti, appaiono rile-

vantissime la forma culturale e la storia istituzionale della religione, le teorie e i rapporti strutturali della Chiesa, e non può essere motivo di consolazione che altre religioni stiano perfino – molto – peggio.

Almeno nel nostro Paese, mi piace ritenere che la prima vera esperienza di parificazione o non differenziazione dei rapporti fra i sessi è stata quella del movimento e della generazione del Sessantotto. Non ci ponevamo neppure il problema di essere o sentirci diversi dalle nostre compagne di classe e amiche, e – piuttosto, occorre dirlo – restavamo scandalizzati per le considerazioni che in proposito facevano ancora i nostri genitori. Questa parità ci sembrava ovvia, naturale, e non aveva e non mostrava neppure bisogno di teorizzazione. Ovviamente influirono moltissimo la liberalizzazione sessuale e i contributi culturali di musica, cinema, moda, pittura, fotografia, quindi insieme con il veloce importante sviluppo economico.

Questa naturalezza di rapporti fu fortemente increspata dalle spinte femministe, che certo erano assai giustificate ma che spesso apparivano fastidiose, forzate nelle forme di manifestazione. Protagoniste iniziali furono in prevalenza coloro che negli anni della contestazione giovanile avevano già superato l'età e la condizione delle ragazze che andavano a scuola e facevano i cortei. Queste, infatti, hanno ritenuto, di più e per lo più, la naturalezza e ovvietà dei loro diritti a una condizione pari e uguale a quella dei maschi.

La (necessaria, fondamentale) formalizzazione delle spinte a superare queste differenze costituisce il segno più tangibile dell'oggettività e della resistenza delle differenze medesime. La naturalezza dei rapporti e del rispetto è la prova più sicura del successo avvenuto.

Ovviamente il lavoro e i successi nel lavoro delle donne costituiscono un fattore obiettivo di progressivo riequilibrio. Dal mio punto di osservazione, le donne sono entrate massicciamente in magistratura, pure in polizia, poi da commissari della polizia penitenziaria hanno stravolto la dimensione di controllo e l'assetto interno del carcere. All'Università la loro presenza è ancora proporzionalmente un po' meno rilevante man mano che

si sale nella scala del potere, e questo dipende dal meccanismo della cooptazione che nell'Università è centrale.

L'analisi del nostro modello culturale reale va condotta in relazione alle differenze generali di occupazione e remunerazione, alle condizioni dei rapporti domestici, alle dimensioni effettive del fenomeno della violenza sulle donne, enormemente più cospicuo, profondo e articolato di quanto non appaia, di quanto in effetti, mi sembra, non si voglia vedere.

Le norme, le sanzioni, le pene, le istituzioni hanno ovviamente un ruolo essenziale per il superamento di tali differenze e fratture, ma questi sono comunque meccanismi e strumenti di stabilizzazione dei rapporti di potere esistenti, e preferisco pensare che il rispetto e l'affetto e l'amicizia, e la cultura e le arti, siano efficaci nell'implementazione di rapporti e condizioni diversi anche di potere.

Soprattutto guardando in giro per il mondo, lavoro e strada da fare ce n'è ancora tantissimi. Rimane la sensazione che la situazione si muova, che gli equilibri si modifichino, forse troppo lentamente, ma inesorabilmente. È bello, anche, avere motivo di credere che si siano poste, e stabilizzate, anche, le premesse e le condizioni per fare questo percorso tutti insieme.

Un profilo specifico che riguarda e collega vari obiettivi della sostenibilità è quello che concerne l'istruzione e la formazione culturale delle donne nelle diverse parti del mondo, considerando anche i problemi di scarsità delle risorse e l'influenza della sovrappopolazione sul cambiamento climatico.

Un altro aspetto su cui appare indispensabile concentrare l'attenzione e gli sforzi riguarda il rispetto di tutte le forme di genere, di tutte le identità umane e personali.

## Antonio Incampo

### Uguaglianza di genere per un diritto minore. Note introduttive

Riprendendo la celebre esortazione di Ronald Dworkin sui diritti, le discriminazioni di genere vanno «prese sul serio»<sup>1</sup>. Sono, insomma, alla stessa stregua della schiavitù, dei razzismi, dei totalitarismi, o di ogni altra grave violazione del principio di uguaglianza.

Un fatto è chiaro, e ispira questo volume. L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite non si rivolge solo ai Paesi "indecenti" che negano i diritti umani, ma all'intera comunità internazionale, comprese le democrazie costituzionali più mature. Anche in queste democrazie, infatti, ormai al termine di una vera scienza hegeliana dell'esperienza [*Wissenschaft der Erfahrung*], le discriminazioni di genere si prestano ancora a un insostenibile paradosso che contrappone ogni loro decisa negazione, a forme ancora recalcitranti di odiosa sopravvivenza. Prendiamo proprio il caso italiano. Da un lato la Costituzione enuncia che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale [...] senza distinzione di sesso» (art. 3), o che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza» (art. 51), dall'altro la storia tutto sommato recente del diritto civile e del diritto penale in Italia (è sufficiente andare indietro di soli quarant'anni) appare segnata da ritardi insostenibili e clamorose antinomie.

Per spiegare questo paradosso mi soffermerò principalmente (e quasi provocatoriamente) su alcune disparità interne allo stesso ordinamento. Non è un caso partire proprio dal diritto. Il motivo è semplice. È arduo progredire nei diritti dell'uomo, se non si risolvono prima le contraddizioni dei sistemi giuridici, specie di quelli a base costituzionale. Non è certo l'unica prospettiva,

---

<sup>1</sup> Il mio riferimento è all'opera forse più famosa di Ronald Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge [Mass.], 1977.

né le Costituzioni di cui parlo sono le uniche Costituzioni della Terra, ma è comunque un approccio necessario per arrivare alla radice dei problemi (almeno nelle grandi democrazie occidentali).

Discuterò, allora, due cause. La prima è *sistemica*; la seconda *socioculturale*. Sono due cause strettamente relate tra loro. L'una, infatti, è all'origine dell'altra, e viceversa. Non è semplice studiarne i confini. Dove c'è l'una, segue subito l'altra. In altri casi, invece, è il contrario: dove c'è l'una, c'è innanzitutto l'altra.

La prima spiegazione, dunque, ha radici nell'ordinamento. È "sistemica" proprio per questo. Fino solo a qualche decennio fa, vigevano norme sia in diritto civile, sia in diritto penale, a dir poco opposte al principio costituzionale della «pari dignità sociale di tutti i cittadini senza distinzione di sesso» (art. 3). Penso al diritto di famiglia in Italia prima della grande riforma del 1975. L'art. 144 c.c., com'è noto, proclamava al primo comma il primato indiscusso del marito a «capo della famiglia». Il primo comma era una "norma costitutiva", e come tutte le norme costitutive *stricto sensu* non aveva bisogno per adempiersi della mediazione di un agente; necessitava solo della sua validità all'interno dell'ordinamento<sup>2</sup>. In altre parole, il marito, grazie solo alla forza costitutiva dell'art. 144 (non per speciali meriti personali), acquisiva lo *status* di capo della famiglia. La *quidditas* di marito di per sé non includeva lo *status* di capo della famiglia; quest'ultimo gli era conferito dall'art. 144. Senza quest'articolo, infatti, il marito era marito, e non necessariamente capo della famiglia. Il secondo comma introduceva – quasi come corollario – una norma prescrittiva, una norma cioè che presupponeva una certa condotta obbligatoria da parte della moglie. Quali erano gli obblighi? La moglie era obbligata a seguire il marito ovunque questi decidesse di fissare la loro dimora. L'obbligo discendeva direttamente dallo *status* di capo della famiglia. Se il marito era il "capo", la moglie aveva l'obbligo di obbedire al marito su uno

---

<sup>2</sup> È il concetto di "norma costitutiva" teorizzato per prima in Italia da Gaetano Carcaterra in un'opera fondamentale intitolata *La forza costitutiva delle norme* (Bulzoni, Bologna, 1979). Il concetto era stato anticipato qualche anno prima in un volume pubblicato, però, in edizione provvisoria dal titolo: *Le norme costitutive* (Giuffrè, Milano, 1974).

dei progetti più importanti della famiglia, quello appunto della propria dimora. Si trattava evidentemente di norme che esprimevano la versione particolarmente appuntita della potestà maritale, e, soprattutto, una visione maschilista incompatibile con i principî costituzionali.

È un fatto ormai acquisito dal diritto costituzionale. Di recente, tra l'altro, la Corte costituzionale (sent. n. 131/2022), dinanzi al quesito di costituzionalità dell'art. 262 c.c., nella parte in cui impone alla nascita l'acquisizione automatica del cognome paterno (è la norma contenuta nel primo comma dell'articolo), ne ha dichiarato l'illegittimità per le cause appunto discriminanti fra coniugi, e fra coniugi e figli. Ma le donne, per molti versi, sono ancora escluse dalla parità. Non c'è, ad esempio, alcun diritto che tratti come "lavoratrici" le casalinghe o le madri di famiglia. In termini ergologici una madre con tanti figli (forse pure con pochi) lavora alla pari di uno scaricatore di porto, e pensa organizzativamente come un *manager* di piccola e media impresa, assumendo anche il ruolo di una vera agenzia di prestazioni affettive e pedagogiche della massima importanza; eppure, una casalinga o una madre di famiglia non sono "lavoratrici", né la loro opera ha un minimo di tutele sindacali.

Il diritto penale non è da meno. Fanno grave impressione oggi le disposizioni dell'art. 544 c.p. prima della novella del 1981, secondo cui, per i delitti previsti dall'art. 530 c.p. sulla corruzione di minorenni (crimini particolarmente odiosi proprio perché a danno dei più indifesi), «il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi». È la storia del cosiddetto "matrimonio riparatore" che ha di fatto motivato molti crimini contro le donne, costringendo queste ultime a ogni tipo di violenza in una condizione costante di "minorata difesa"<sup>3</sup>. E poi l'art. 587 c.p., abrogato sempre nel 1981. Quanto vale la vita delle donne? L'articolo stabiliva che «chiunque uccidesse la moglie, la figlia o le sorelle al fine di difendere l'onore suo e della

---

<sup>3</sup> Nelle società divenute multiculturali si è dovuto affrontare anche il fenomeno dei matrimoni combinati. È certamente merito del legislatore aver qualificato come reati i matrimoni forzati, inserendo nel codice penale l'art. 558 *bis*. I matrimoni combinati non sono, però, molto distanti, dal punto di vista della vittima, dai matrimoni riparatori.

famiglia fosse punito con la reclusione da tre a sette anni». Una pena irrilevante, quasi paragonabile alle sanzioni previste per la semplice evasione fiscale. La prima volta che la Cassazione conferma la condanna di un uomo per la violenza sessuale ai danni della moglie è solo nel 1976.

Sono tutti esempi dell'«insostenibile leggerezza» dell'ordinamento italiano. Passo subito alla seconda causa che ho chiamato «socioculturale».

Entra in gioco ciò che Herbert L.A. Hart chiamerebbe il «punto di vista interno» [*internal point of view*] del diritto, ossia la percezione delle regole da parte dei loro destinatari<sup>4</sup>. Le regole creano un *ethos*. Non si va soltanto dalla normalità alla norma, ossia da una regolarità spontanea di comportamenti alla norma (mi fermo al concetto di «normalità» magari più debole dal punto di vista teoretico, ma sicuramente più forte in una prospettiva sociologica); c'è anche la direzione opposta, quella cioè del passaggio dalla norma alla regolarità di condotte che diventano costumi in forza appunto di regole<sup>5</sup>. In quest'ultimo senso, spunta addirittura la responsabilità sociale dello stesso ordinamento. È ciò che è accaduto con la disparità di genere. Non si vuole certo sostenere che tale responsabilità sia sufficiente a spiegare le più gravi violenze, fino alla situazione estrema del «femminicidio»,

<sup>4</sup> In *The Concept of Law* di Herbert L.A. Hart si legge testualmente: «[...] we have called the internal point of view: the view of those who do not merely record and predict behaviour conforming to rules, but use the rules as standards for the appraisal of their own and others' behaviour» (Id., *The Concept of Law*, Clarendon, Oxford, 2012<sup>3</sup>, pp. 98-99).

<sup>5</sup> Per questo tema decisivo della bidirezionalità del rapporto tra norma e normalità rinvio allo studio particolarmente analitico di Guglielmo Siniscalchi, *Normalità di norme*, Cacucci, Bari, 2007. Anche Bobbio accenna con un esempio molto icastico al ruolo normalizzante delle norme, e, viceversa, alla funzione delle norme di tradurre una regolarità già esistente di comportamenti. Lo si comprende bene proprio in situazioni in cui lo *status* deontico appare ambiguamente risalente al primato della norma o della normalità. Scrive Bobbio: «Quando dico [...] «È una norma (ma potrei anche dire «È regola») che le donne entrino in chiesa a capo coperto», posso voler significare queste due cose: o la presenza di una regola che prescrive questo comportamento o semplicemente la constatazione di una ripetizione costante di un comportamento. Rispetto al significato abituale di «norma», nel primo caso metto in rilievo l'aspetto della normatività, nel secondo caso quello della normalità» (Norberto Bobbio, *Contributi ad un dizionario giuridico*, G. Giappichelli, Torino, 1994, p. 215).

ma non c'è dubbio che i codici abbiano avuto un ruolo sensibile e di fatto molto sottovalutato nella genealogia del crimine.

È stato, dunque, tardivo e insufficiente il cambiamento di rotta degli anni Settanta e Ottanta, e non hanno fatto meglio neppure i primi interventi legislativi di contrasto dichiarato alle violenze di genere. Mi riferisco, in particolare, al “decreto sul femminicidio” convertito in legge il 15 ottobre 2013, n. 119. Il testo del decreto, tra l'altro, non propone sanzioni riguardanti i femminicidi in senso stretto. Il termine “femminicidio” non è neppure citato nell'articolato del decreto che parla, invece, di «misure di prevenzione e contrasto della violenza di genere», con riferimento, soprattutto, a maltrattamenti, violenze sessuali, o atti persecutori. Non c'è neanche un *focus* specifico sui crimini di genere. Il testo, infatti, contiene solo 5 articoli sui delitti contro le donne; i restanti 6 articoli adottano misure di tutt'altra finalità come quelle relative alla TAV, al riordino delle Provincie e ai vigili del fuoco.

Si sono fatti, intanto, molti passi in avanti. Si pensi, soprattutto, all'approvazione del cosiddetto “Codice rosso” (2019). Ma sarebbe illusorio ritenere che il sistema sanzionatorio sia sufficiente.

Come s'è detto all'inizio, le cause sono internamente relate tra loro. Il passaggio non è solo dalla norma alla società, ma anche dalla società alla norma. Gran parte, infatti, delle violenze di genere è il frutto di un'assurda prepotenza di genere, predominio cieco e irrazionale come l'antica volontà del mondo di Schopenhauer. La sua genesi si annida nelle forme quasi archetipiche di una vecchia cultura. Da circa un trentennio prima della fine del secolo scorso (praticamente dalla grande riforma del diritto di famiglia) le donne hanno cominciato, invece, a ridisegnare definitivamente il loro ruolo nel teatro pubblico della società. Un tempo le donne prendevano dall'uomo cognome e collocazione sociale, sostentamento e protezione. Il dominio maschile era indiscusso. Poi di colpo le donne hanno iniziato a parlare, amare, “lasciare”. Si facevano attive, desideravano, guardavano, giudicavano, e financo ridevano.

Arrivati a questo punto, qual è il rischio?

È proprio quello di non vedere identità e differenze tra diritto e società. Il diritto si è curvato storicamente alle diseguaglianze della società, ma ha alimentato a sua volta molte disparità. Sarebbe un errore, allora, fermarsi al diritto, così come alla società. Le situazioni di diseguaglianza non si trasformano grazie alla semplice modifica di una fattispecie penale; attendono, tuttavia, che siano almeno risolte le contraddizioni sistemiche degli ordinamenti.

Gli studi di questo volume, divisi, da un lato, sulle questioni di «diritto e processo di genere», e, dall'altro, su quelle di «politiche e strategie di genere», sanno ben guardare al Giano bifronte dell'uguaglianza e del diritto minore che l'ostacola. La mèta è sempre là, dove si è partiti, ossia nella *Costituzione* e nel suo eterno ideale di «rimuovere gli ostacoli [...] che [...] impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (art. 3). D'altronde, per dirla con P. Ricoeur: «Io sono l'altro»<sup>6</sup>. Nel nostro discorso sarebbe più proprio dire: «Io sono l'altro genere da me».

---

<sup>6</sup> Mi riferisco a un noto volume di Paul Ricoeur, *Soi-même comme un autre*, Seuil, Paris 1990.

## Unità del sapere giuridico

Quaderni di scienze penalistiche e filosofico-giuridiche

*Serie I. Editore A. Giuffrè, Milano*

1. Vincenzo Garofoli (a cura di), *L'unità del sapere giuridico tra diritto penale e processo*. Atti del Convegno (Bari, 21-22 maggio 2004, Facoltà di Giurisprudenza), 2005.
2. Angiola Filipponio (a cura di), *Verità e normatività*, 2005.
3. Vincenzo Garofoli (a cura di), *Unità del sapere giuridico ed eterogeneità dei saperi del giudice*, 2005.
4. Vincenzo Garofoli (a cura di), *Problematiche tradizionali e incaute innovazioni legislative*, 2006.
5. Giuseppe Spagnolo (a cura di), *La responsabilità da reato degli enti collettivi. Cinque anni di applicazione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*. Atti del Convegno (Bari, 26-27 maggio 2006-2007, Facoltà di Giurisprudenza), 2007.
6. Vincenzo Garofoli (a cura di), *La sentenza della Corte Costituzionale 6 febbraio 2007 n. 26: un energico richiamo al metodo della giurisdizione*. Atti del Convegno (Trani, 2-3 febbraio 2007, Hotel S. Paolo al Convento), 2007.
7. Miranda Zerlotin, *Diritto originario in Erik Wolf*, (con la traduzione italiana dell'opera di Erik Wolf, *Recht des Nächsten. Ein rechtstheologischer Entwurf*), 2008.
8. Vincenzo Garofoli (a cura di), *Unità del sapere giuridico e poliformismo normativo*, 2008.
9. Vincenzo Garofoli (a cura di), *L'udienza preliminare e il contenimento dei tempi processuali*, 2008.
10. Vincenzo Garofoli (a cura di), *L'azione penale tra obbligatorietà e discrezionalità*. Atti del Convegno (Bari, 29 novembre 2008, Villa Romanazzi Carducci), 2009.
11. Angiola Filipponio/Aldo Regina (a cura di), *In ricordo di Aldo Moro*. Atti del Convegno (Bari, 20 giugno 2008, Facoltà di Giurisprudenza), 2010.
12. Angiola Filipponio/Vincenzo Garofoli (a cura di), *In ricordo di Franco Cipriani*, 2010.
13. Vincenzo Garofoli/Antonio Incampo (a cura di), *Verità e processo penale*, 2012.

*Serie II. Editore Cacucci, Bari*

14. Antonio Incampo/Wojciech Żelaniec (eds.), *Universality of Punishment*, 2015.

*Serie III. Editore Cacucci, Bari*

15. Antonio Incampo/Adolfo Scalfati (a cura di), *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, 2017.
16. Lucio Franzese/Antonio Incampo (a cura di), *Potere e libertà al tempo delle emergenze/Power and Freedom in the Time of Emergencies*, 2021.
17. Piero Marra, *Per una moralità procedurale del diritto. Considerazioni attuali a partire da Lon L. Fuller*, 2022.
18. Domenico Siciliano, *Della violenza nel diritto penale fascista. Il caso della legittima difesa a tutela del patrimonio*, 2023.
19. Antonio Incampo/Maria Antonella Pasculli (a cura di), *Partecipazione, rappresentanza e crimini di genere. L'obiettivo 5 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite*, 2023.